Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2604

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2011

Modifica all'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di proroga del divieto di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Tutti gli ordinamenti effettivamente democratici hanno ad oggi trovato una risposta ad una delle questioni fondamentali della vita democratica quale il delicato equilibrio tra poteri politici e poteri economici. Voler disciplinare il tema del conflitto d'interessi è dunque uno dei passi necessari ad assicurare il corretto funzionamento della nostra democrazia.

Una democrazia, per essere tale, necessita infatti che la formazione del consenso avvenga in modo indipendente, al di fuori dei condizionamenti di chi esercita il potere che deriva dal controllo dei mezzi di comunicazione di massa, e che l'esercizio del potere politico avvenga nell'interesse generale.

Il conflitto d'interessi rappresenta molto più di una momentanea subordinazione dell'interesse pubblico ad interessi economici privati, ma è una vera e propria anomalia democratica che in Italia assume una dimensione patologica allorché ci troviamo di fronte alla permanente confusione tra potere politico, potere economico e potere mediatico. Confusione che, non solo non può essere tollerata in una democrazia moderna, ma che pone in serio pericolo il fondamento stesso della democrazia rappresentativa e dunque il principio della rappresentanza. Principio al quale invece, paradossalmente, le forze di Governo si riferiscono costantemente per legittimare le proprie decisioni.

Con il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, è stata introdotta una disposizione che costituisce un conclamato conflitto d'interessi, in quanto attraverso il combinato disposto del meccanismo di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento e del contenuto materiale della norma, si conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri la potestà di prorogare o meno il divieto di acquisto quotidiani per chi «eserciti attività televisiva con più di una rete», venendo così a configurarsi la paradossale situazione che il Presidente del Consiglio, nonché proprietario di un'impresa televisiva, debba emanare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si stabilisce se anche la sua azienda potrà o no acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali; tale fattispecie che conferma una nuova gravissima celebrazione della questione del conflitto di interessi non è compatibile con un ordinamento democratico e costituzionale contemporaneo, né con le regole di mercato.

In sede di conversione in legge del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, la Camera dei deputati ha infatti approvato il maxiemendamento che prevedeva la modifica in più parti del testo licenziato dal Senato, ed in particolare la soppressione dell'articolo 2, comma 2-*duodecies,* facendo di fatto rinvenire la diciannovesima voce della tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto stesso e relativa al divieto, per i soggetti che esercitano l'attività televisiva a livello nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

La proroga al divieto di incroci tra giornali e televisioni, posto dall'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, (cosiddetta legge Gasparri) è così confermata al 31

marzo 2011. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.

Tra pochi giorni dunque tale divieto decadrà, e chi ha una posizione dominante nel mondo delle televisioni potrà entrare anche nella proprietà degli altri media, stampa *in primis*. Resta quindi il forte dubbio, per non dire la certezza, che tutto sia finalizzato alla salvaguardia degli interessi del Presidente del Consiglio, il cui interesse per un giornale a larga tiratura come il Corriere della sera è da sempre noto.

Sulla questione è intervenuta, in data 24 novembre 2010, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attraverso una segnalazione al Governo, volta a ricordare come la disposizione in materia di limiti *antitrust* all'incrocio tra stampa e televisioni sia stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni data dalle Corte costituzionale nella sentenza n. 826 del 13-14 luglio 1988.

Ancor più recentemente, in data 2 marzo 2011, l'Autorità ha ribadito le osservazioni mosse al Governo, sottolineando inoltre i propri timori in merito al vuoto normativo che si verrebbe a determinare ove, entro il corrente mese di marzo, il divieto di incrocio tra stampa e televisioni non venisse congruamente prorogato.

La protezione del pluralismo informativo è inoltre uno dei princìpi fondamentali dell'Unione europea (articolo 11, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto di concorrenza.

A tal fine, con il presente disegno di legge, riteniamo necessario prorogare fino al 2015 il divieto, per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Inoltre provvediamo altresì ad eliminare il meccanismo in base al quale la proroga oltre il 31 marzo 2011 del divieto di acquisto di quotidiani per chi «eserciti attività televisiva con più di una rete» venga disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

È necessario, a nostro avviso, evitare che l'attività legislativa e di governo, a vari livelli, possa essere orientata da interessi economici che, inevitabilmente, potrebbero non rappresentare gli interessi generali, ed eliminare un palese esempio di conflitto d'interesse in capo all'attuale Presidente del Consiglio.

Consapevoli della necessità di un intervento normativo più ampio, volto ad adeguare l'ordinamento italiano a quello di altre grandi democrazie occidentali, che da tempo si sono dotate di norme e organismi capaci di risolvere i casi di conflitti d'interessi dei titolari di cariche pubbliche, il presente disegno di legge intende, nell'immediato, modificare quanto disposto dall'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, prorogando il relativo divieto di incroci tra stampa e televisioni al 31 dicembre 2015, e sopprimere quindi la relativa voce contenuta nella tabella 1 dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «prima del 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «prima del 31 dicembre 2015».

2. Alla tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la voce: 31 dicembre 2010 – articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177».

€ 1,00